

SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALE DI FERRAMENTA
AD USO RICORRENTE E DI ATTREZZATURE PER LE ESIGENZE MANUTENTIVE
DELLE DIREZIONI DI TRONCO DI AUTOSTRADE PER L’ITALIA S.P.A.

CONTRATTO N. _____

TENDER N. _____

TRA

Autostrade per l’Italia S.p.A. (C.F./P.IVA 07516911000), Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento da parte di Holding Reti Autostradali S.p.A., con sede in _____, in persona di _____ nella qualità di _____, il quale interviene nel presente atto essendo a ciò debitamente autorizzato in virtù di giusta procura (nel seguito per brevità anche “Committente” o “ASPI”)

E

La Società....., con sede legale in (.....), ViaC.a.p., iscritta nel Registro delle Imprese di Codice fiscale n.° , partita IVA....., rappresentata dain qualità di..... giusti poteri risultanti da eventuale, in caso di R.T.I.] in qualità di mandataria del RTI costituito con l’impresa Con sede legale in (.....), ViaC.a.p.iscritta nel Registro delle Imprese di con Codice fiscale n.°partita IVA.....(Mandante) e l’impresa Con sede legale in (.....), ViaC.a.p.iscritta nel Registro delle Imprese di con Codice fiscale n.°partita IVA.....(Mandante), (nel seguito per brevità anche “Contraente” o “Appaltatore”),

La Committente e la Contraente congiuntamente denominate come le “Parti”

PREMESSO CHE

- la Committente ha approvato l’avvio del procedimento selettivo per l’affidamento della fornitura di materiale di ferramenta ad uso ricorrente e di attrezzature per le esigenze manutentive delle Direzioni di Tronco di Autostrade per l’Italia S.p.A., il cui importo complessivo a base del suddetto procedimento è pari ad **Euro 6.000.000,00** (*seimilioni/00*), al netto dell’IVA e, ove dovuti, oneri previdenziali, assistenziali;

- la suddetta Società ha manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare il servizio oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini stabiliti nel presente atto e nei documenti ad esso allegati;
 - la Contraente conferma e ribadisce tutte le dichiarazioni formulate con la propria offerta in sede di gara, ed in particolare di avere offerto il ribasso minimo unico percentuale del%;
 - [Eventuale, nel caso di consorziate esecutrici] l'impresa, nella documentazione di gara ha designato quali esecutrici delle prestazioni oggetto del presente contratto, le imprese consorziate: “...” con sede legale in, Via, con Codice Fiscale e Partita IVA n. e la società “.....”, con sede legale in, Via, con codice fiscale e partita Iva n.;
 - [eventuale, in caso di R.T.I.] con scrittura privata munita di autentica delle firme Rep. n. / in data .../.../..... per Dott. Notaio in, iscritto al Collegio Notarile di, le Imprese e si sono costituite in Raggruppamento Temporaneo di Imprese, designando quale Capogruppo l'Impresa, conferendo al legale rappresentante di quest'ultima mandato collettivo speciale irrevocabile con rappresentanza, affinché possa compiere in nome proprio e per conto della mandante tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dal presente affidamento, fino all'estinzione di ogni rapporto;
 - [Eventuale se prevista una Certificazione] che l'impresa è in possesso dell'Accreditamento secondo la norma UNI, ai sensi del Regolamento (CE) 765 del 2008, [inserire l'oggetto della certificazione];
 - che la Contraente ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la garanzia definitiva, per un importo di Euro _____ (_____) rilasciata da _____ in data _____;
 - le Parti intendono quindi procedere alla formalizzazione del presente atto per regolare i reciproci rapporti per lo svolgimento del Contratto nel rispetto del complessivo quadro normativo di riferimento;
 - l'applicazione del regime del c.d. “split-payment” (di cui al successivo art. “fatturazione e pagamenti”) ha esclusiva valenza ai fini fiscali e non modifica, in alcun modo, la configurazione giuridica della Committente.
- Tutto ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate, si conviene e si stipula quanto segue.

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente atto si intende per:

- Committente: Autostrade per l'Italia S.p.A., coincidente con la/le Direzione/i di Tronco (DT)
- ASPI: Autostrade per l'Italia S.p.A.

- Appaltatore/Operatore Economico/Contraente: il soggetto al quale la Committente affida l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto (società _____);
- Atto o Contratto: il presente Contratto in cui si definiscono le condizioni del servizio in oggetto, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
- Prestazioni oggetto di affidamento: il complesso delle attività che l'Appaltatore è chiamato ad eseguire in virtù delle previsioni del Contratto;
- Responsabile Tecnico del Contratto (RTC) per la fase esecutiva: RTC nominato dalla Committente per lo svolgimento delle rispettive funzioni in fase esecutiva;
- Referente Tecnico (RT): il soggetto nominato dall'Appaltatore e deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del Contratto, nonché interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa;
- Documenti di gara: Documentazione di gara consistente in Avviso di indagine, Schema di Contratto comprensivo di tutti gli allegati richiamati al successivo art. 2, ivi compreso il Capitolato Tecnico (d'ora in avanti anche CT);
- Buono di Acquisto (BA): documento emesso dalle Direzioni di Tronco, per mezzo delle proprie Unità operative, per formalizzare l'ordine di esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto. Nessun Servizio potrà essere intrapreso ed essere contabilizzato in mancanza di emissione del relativo BA.

Articolo 2

Valore delle premesse e degli allegati

Le premesse di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto.

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo, gli atti e i documenti del procedimento selettivo, che si hanno per integralmente richiamati e trascritti; ed in particolare i seguenti atti, qui allegati in copia informatica:

- 1) Allegato Capitolato Tecnico;
- 2) Allegato (eventuale, in caso di rappresentanza legale affidata al Procuratore) la Procura Speciale prodotta dalla Contraente a comprova dei poteri di stipula;
- 3) Allegato (eventuale, in caso di RTI) il mandato costitutivo del Raggruppamento di imprese;
- 4) Allegato Offerta Economica prodotta dal Contraente in sede di gara;
- 5) Allegato Garanzia definitiva prodotta dal Contraente con Polizza fidejussoria a garanzia della buona esecuzione del presente Contratto, qui allegata unitamente alla/e Certificazione/i di qualità prodotte;
- 6) Allegato Polizza RCT/O;
- 7) Allegato (eventuale) Elenco Filiali commerciali e/o punti vendita e/o magazzini e/o centri logistici dell'Appaltatore;
- 8) Allegato (eventuale) Brochure Catalogo Elettronico.

Tutti i predetti atti devono aversi qui per integralmente richiamati e trascritti.

L'affidamento viene accettato dal Contraente con l'osservanza piena, assoluta, incondizionata ed inderogabile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità previsti nel Contratto ed in tutti gli atti e documenti in esso richiamati, siano o meno essi qui materialmente allegati.

In caso di discordanza tra quanto previsto nel presente atto e quanto contenuto nei documenti sopra richiamati, prevarranno le previsioni contenute nel presente atto, mentre in caso di discordanza tra il contenuto dei predetti documenti, varrà l'ordine di elencazione di cui sopra.

Articolo 3

Oggetto del Contratto e consegna

ASPI affida alla Contraente, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione della **fornitura di materiale di ferramenta ad uso ricorrente e di attrezzature per le esigenze manutentive delle Direzioni di Tronco di Autostrade per l'Italia S.p.A.**, con consegna, trasporto e scarico, previo accordo tra l'Appaltatore e il Personale dell'ufficio competente della Committente, nelle modalità e nei termini definiti nel Capitolato Tecnico e nell'offerta trasmessa dalla Contraente in fase di gara.

In particolare, le consegne dovranno essere effettuate su tutto il territorio nazionale, presso i siti presenti lungo le autostrade di competenza di Autostrade per l'Italia, di seguito riportati:

- **Direzione I Tronco** - Piazzale Camionale, 2 - 16149 Sampierdarena (GENOVA) - con competenza su: A7, A10, A12 (Genova - Sestri Levante), A26, A26/A7, A26/A4, A8/A26 Diramaz. Gallarate - Gattico (dal Km 13.2 al Km 24.1);
- **Direzione II Tronco** - Via della Polveriera, 9 - 20026 Novate Milanese (MILANO) - con competenza su: A1 (dal Km 0 al Km 119.5), A4, A8, A8/A26 (dal Km 0 al Km 13.2), A9;
- **Direzione III Tronco** - Via Magnanelli, 5 - 40033 Casalecchio di Reno (BOLOGNA) - con competenza su: A1 (dal Km 119.5 al Km 210.1), A13, A14 (dal Km 0 al Km 144.2), A14 Raccordo di Casalecchio, RA1, A14 Diramazione per Ravenna;
- **Direzione IV Tronco** - Via Limite - 50013 Campi Bisenzio (FIRENZE) - con competenza su: A1 (dal Km 210.0 al Km 417.6), A1 var, A11;
- **Direzione V Tronco** - Via Milano, 8 - 00065 Fiano Romano (ROMA) - con competenza su: A1 (dal Km 417.6 al Km 633.3), A1 Diramaz. Roma Nord, A1 Diramaz. Roma Sud, A12 (Civitavecchia - Roma);
- **Direzione VI Tronco** - Via Ausonia, km 3+500 - 03043 Cassino (FROSINONE) - con competenza su: A1 (dal Km 633.3 al Km 754.3 e ramo Barra Km 5.1), A16 (dal Km 0 al Km 127.6), A30
- **Direzione VII Tronco** - Viale Leonardo Petrucci, 97 - 65013 Città Sant'Angelo (PESCARA) - con competenza su: A14 (dal Km 144.2 al Km 505.0)
- **Direzione VIII Tronco** - Strada Statale 271, km 8+200 - 70020 Bitritto (BARI) - con competenza su: A14 (dal Km 505.0 al Km 743.4), A16 (dal Km 127.6 al Km 172.4)

- **Direzione IX Tronco** - SS Pontebbana, km 134+100 - 33010 Feletto Umberto (UDINE) – con competenza su: A23, A27.

(eventuale) Resta fermo che, su esplicita richiesta della Committente, il materiale potrà essere direttamente ritirato da parte dei dipendenti della Committente debitamente autorizzati presso la filiale commerciale e/o punto vendita e/o magazzino e/o centro logistico dell'Appaltatore più vicino tra quelli dichiarati in sede di gara.

Non sono previsti lotti minimi di consegna.

Il Contraente si impegna ad eseguire le attività in ottemperanza alla normativa vigente, alla disciplina del procedimento selettivo, alle prescrizioni del presente Contratto, del Capitolato Tecnico e degli ulteriori allegati.

Articolo 4

Importo del Contratto

L'importo massimo presunto del Contratto è pari a Euro _____ (...../..) IVA esclusa.

Resta inteso che i prezzi contrattuali si intendono per prestazioni rese in sedi, locali o aree di ASPI eseguite in qualunque situazione ambientale, comprese le operazioni di carico, trasporto e scarico dalle sedi ASPI, o del Fornitore, e viceversa.

Il corrispettivo sarà fatturato dall'Appaltatore secondo le modalità di cui all'articolo "Fatturazione e Pagamenti".

L'importo del Contratto potrà variare in meno, secondo le effettive necessità che si andranno a verificare nel corso di validità dello stesso, senza che da parte della Committente debba per questo essere riconosciuto all'Appaltatore onere o indennizzo alcuno.

Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore dà espressamente atto ed accetta, quindi, che la formalizzazione dell'affidamento non genera alcuna aspettativa di diritto all'acquisizione dell'intero servizio e che, pertanto, anche qualora, a consuntivo, risultasse l'esecuzione di prestazioni di entità significativamente inferiore a quella massima prevista, lo stesso Appaltatore non avrà nulla a pretendere nei confronti della Committente, atteso che i corrispettivi per lo svolgimento delle prestazioni medesime sono stati dallo stesso considerati, come in effetti sono, adeguatamente remunerativi. L'Appaltatore per contro è vincolato all'esecuzione delle forniture che, in base al presente Accordo, saranno richiesti con i relativi Buoni di Acquisto emessi dalla Committente, secondo le modalità di attivazione previste all'art. 4 del Capitolato Tecnico.

Articolo 5

Invariabilità degli sconti e Corrispettivi

Lo sconto offerto in sede di gara si intende fisso e invariabile per tutta la durata del Contratto.

I prezzi offerti dall'Appaltatore per la fornitura dei prodotti sono quelli di cui ai listini dei brand indicati nello Schema di Offerta o del Catalogo messo a disposizione della Contraente, vigenti per l'Italia alla data di richiesta del preventivo, decurtati dello sconto offerto in gara.

La Contraente, con la firma del presente Contratto, conferma espressamente che lo sconto indicato nello Schema di Offerta allegato al presente atto e i prezzi calcolati nelle suindicate modalità sono pienamente remunerativi.

Pertanto, la Contraente non potrà far valere, nel corso del rapporto, circostanze che vengano comunque a modificare le condizioni negoziali in termini di eseguibilità, produttività, costi e remuneratività, assumendosi tutti i rischi di organizzazione e gestione connessi all'adempimento delle prestazioni contrattuali.

La Contraente si impegna a trasmettere alla Direzione di Tronco competente, qualora lo richieda, il Listino di riferimento, vigente al momento della richiesta di preventivo, oppure a renderlo disponibile sul proprio Catalogo elettronico.

Sarà facoltà della Committente richiedere alla Contraente, in fase di richiesta di preventivo disciplinata al paragrafo 4 del Capitolato Tecnico, una condizione economica migliorativa per il singolo acquisto. In tali casi, verrà applicato quest'ultimo prezzo.

Si precisa che, qualora in fase di Richiesta di preventivo - per iniziativa commerciale della Contraente o del produttore richiesto - siano in vigore condizioni economiche più vantaggiose rispetto all'offerta proposta, verranno applicate le condizioni economiche migliori, ferme restando le modalità e i tempi di consegna previsti nel presente Contratto.

Articolo 6

Referente Tecnico e Responsabili Tecnici del contratto in fase di esecuzione

Prima dell'inizio delle prestazioni oggetto del Contratto, e comunque entro 10 giorni dalla data di accettazione del presente atto, il Contraente dovrà comunicare alla Committente il nominativo, completo di tutti i dati anagrafici, ed il domicilio legale del proprio Referente Tecnico nonché il riferimento telefonico e l'indirizzo PEC.

Il Referente Tecnico dovrà essere sempre reperibile ai fini della gestione e controllo delle prestazioni oggetto del presente contratto.

Il Referente Tecnico indicato dal Contraente è anche deputato al coordinamento organizzativo dell'attività lavorativa del personale impiegato nella esecuzione delle attività oggetto del contratto, e costituisce l'interfaccia nei confronti della Committente per qualsiasi esigenza ad esso connessa.

Il Responsabile Tecnico del Contratto in fase di esecuzione, individuato dalla Committente per ogni Direzione di Tronco, quale soggetto deputato al controllo della corretta esecuzione del contratto ed interfaccia nei confronti della Contraente per qualsiasi esigenza connessa all'esecuzione del servizio appaltato, sarà indicato di volta in volta al momento della Richiesta di preventivo.

Il Responsabile Tecnico del Contratto in fase di esecuzione e il Referente Tecnico costituiranno reciprocamente il punto di contatto in relazione all'esecuzione delle attività previste dal presente Contratto.

Resta pertanto inteso e convenuto che il Referente Tecnico e il Responsabile Tecnico rappresenteranno l'unica interfaccia in relazione alla gestione dell'appalto, di conseguenza si intende che qualsiasi comunicazione e/o richiesta attinente all'esecuzione dei servizi di cui al presente contratto dovranno essere indirizzate a tali referenti. In tal senso ciascuna delle Parti si obbliga ad informare il proprio personale.

Articolo 7

Avvio dell'Esecuzione del Contratto

A seguito della sottoscrizione del Contratto, la Committente darà avvio all'esecuzione della prestazione, con la relativa emissione del primo Buono di Acquisto, secondo quanto previsto al successivo art. 9 "Attivazione dei servizi".

Articolo 8

Durata

Il presente Contratto ha una durata di **48 (quarantotto) mesi**, decorrenti dalla data di sottoscrizione tra le Parti.

La durata del presente Contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso, l'Appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel Contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

Non potranno essere emessi Buoni di Acquisto dopo la scadenza del termine di validità del Contratto.

Ove i termini per l'esecuzione delle prestazioni indicati in uno o più Buoni di Acquisto andassero oltre il termine di validità del Contratto, la durata dello stesso si intenderà estesa per il numero di giorni corrispondenti e comunque fino alla conclusione di tutte le attività oggetto di affidamento, secondo quanto previsto nello specifico nella documentazione di gara.

Dette estensioni del termine di validità non daranno all'Appaltatore alcun titolo per pretendere compensi o indennizzi di qualsiasi genere, essendosi tenuto conto di siffatte eventualità nella determinazione dei prezzi, che comprendono e compensano ogni relativo onere.

Il Contratto potrà essere terminato anticipatamente, rispetto alla durata massima, in caso di esaurimento, a seguito alla stipula dei singoli Buoni di Acquisto, della somma economica stabilita come quantitativo massimo del presente Accordo.

La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del Contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni originariamente previste. In tal caso, l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del Contratto.

Articolo 9

Attivazione delle prestazioni

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente atto, che saranno richiesti dalla Committente, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel presente Contratto, nel Buono d'Acquisto, nel Capitolato Tecnico e nell'offerta trasmessa dalla Contraente, nelle modalità di seguito riportate.

In particolare, a seguito della sottoscrizione del Contratto, la Committente provvede di volta in volta all'emissione di un Buono di Acquisto (BA).

Nessuna fornitura potrà essere intrapresa ed essere contabilizzata in mancanza di emissione del relativo Buono di Acquisto.

L'emissione del BA potrà essere anticipata da una Richiesta di preventivo, elaborata nelle modalità e nei termini indicati nel Capitolato Tecnico.

Si precisa che, in caso di consegna in situazioni di urgenza, il contenuto del Buono di Acquisto potrà essere anticipato anche via posta elettronica ordinaria o via PEC e successivamente formalizzato.

Resta a carico dell'Operatore Economico ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento delle Prestazioni, rimanendo l'Operatore Economico stesso organicamente esterno e indipendente dagli uffici della Committente.

Nel caso di discordanza tra Contratto e Buono di Acquisto, prevale la soluzione più aderente alle finalità cui è riferita la prestazione in base a disposizioni normative tecnico-prescrittive, decisa ad insindacabile giudizio della Committente. Qualora nel corso della prestazione le Parti dovessero constatare che nei documenti contrattuali e relativi allegati non siano stati specificati alcuni dettagli nelle prestazioni e/o elementi e/o caratteristiche tecnologiche e/o materiali, necessari per un più efficace risultato della prestazione nel rispetto delle leggi e regolamenti vigenti, l'Operatore Economico è tenuto a seguire gli ordini che in proposito impartirà il Responsabile Tecnico del Contratto in fase di esecuzione. L' Operatore Economico è sempre tenuto a segnalare eventuali carenze che dovesse riscontrare.

Le disposizioni e prescrizioni dovranno essere eseguite dall' Operatore Economico con la massima cura e prontezza. Fermo restando quanto sopra, in ogni caso, la Committente rimane completamente sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità civile per danni, diretti o verso terzi, che si dovessero verificare durante l'esecuzione delle prestazioni previste nei singoli Buoni di Acquisto.

Si precisa che la Committente si riserva la possibilità di utilizzare il Catalogo elettronico o altro strumento di e-procurement, messo a disposizione dall'Appaltatore per la gestione delle commesse e degli ordini di acquisto, al fine di prendere visione dei materiali e delle caratteristiche degli stessi e/o di commissionare i vari ordini. In questo caso, i termini di consegna decorreranno dalla data dell'ordine effettuato via web, che sarà successivamente formalizzato tramite Buono di Acquisto.

Articolo 10

Penali

In caso di inadempimenti contrattuali, per i quali è accertata la responsabilità dell'Appaltatore, ovvero in assenza di elementi/cause direttamente riconducibili all'operato della Committente o oggettive condizioni di impedimento, troveranno applicazione le penali definite nell'art. 9 "Penali" del Capitolato Tecnico, ferme restando eventuali ulteriori ipotesi e relative penali previste specificatamente nel presente Contratto.

Le penali di cui all'art. 9 "Penali" del Capitolato Tecnico sono cumulabili e, salvo indicazioni specifiche, non recuperabili.

L'importo complessivo delle penali irrogate nell'ambito dei diversi Buoni di Acquisto non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo del presente Contratto; qualora il valore cumulato della penale risulti superiore alla già menzionata percentuale, la Committente ha, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, in applicazione di quanto previsto dal articolo 25 "Risoluzione – Clausola risolutiva espressa".

Alla Committente è inoltre riconosciuta la facoltà di risolvere il presente Contratto negli altri casi previsti all'art. 25 "Risoluzione – Clausola risolutiva espressa".

La Contraente prende atto ed accetta che, in ogni caso, l'applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto della Committente di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Resta espressamente convenuto che gli importi derivanti dall'applicazione delle penali, come sopra determinati, potranno essere compensati da parte della Committente con quanto dovuto alla Contraente a qualsiasi titolo.

Qualora l'eventuale credito della Contraente non fosse sufficiente a compensare l'importo dovuto a fronte delle penali, la Committente potrà avvalersi della garanzia fidejussoria per l'importo residuo.

Nel caso di violazioni delle normative in materia di sicurezza di cui D. Lgs. n. 81/2008 segnalate dal Responsabile Tecnico del contratto la Contraente dovrà porre in essere correttamente le prescrizioni in materia di sicurezza di cui all'articolo "SICUREZZA SUL LAVORO" entro un giorno lavorativo a partire dalla segnalazione. Superato il termine anzidetto e qualora la Contraente non avesse assolto quanto prescritto dal Responsabile Tecnico, la Committente si riserva di applicare alla Contraente una penale giornaliera pari allo 0,1% dell'importo contrattuale per ogni giorno di ulteriore ritardo.

Articolo 11

Obblighi dell'Appaltatore

L'Appaltatore si obbliga a adempiere a tutte le obbligazioni, dedotte nel presente Contratto, in buona fede e con la dovuta diligenza e ad utilizzare personale professionalmente adeguato e attrezzature idonee.

L'Appaltatore si obbliga ad utilizzare esclusivamente personale in regola con tutte le posizioni previdenziali ed assicurative previste dalle leggi in materia. In caso contrario, la Committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente il pagamento dei compensi maturati in esecuzione del presente Contratto, trattenendoli, per conto di chi spettino, fino a quando sia accertata l'effettiva sussistenza di un eventuale credito dell'Appaltatore nei confronti di enti previdenziali o assistenziali ovvero relativo alle ritenute fiscali da operare sui redditi da lavoro dipendente.

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti relative alle prestazioni oggetto di affidamento, obbligandosi a rispettarle. Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente articolo 3, tutte le attività, le spese, gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti necessari per l'integrale espletamento, a perfetta regola d'arte, dell'oggetto contrattuale.

L'Appaltatore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso di del presente Contratto.

Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, sono ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. 3 "Oggetto del Contratto e consegna". L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa alcuna di compensi a tale titolo, nei confronti della Committente.

L'Appaltatore si obbliga espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire alla Committente l'esecuzione, anche senza preavviso e per tutta la durata dell'Accordo, di verifiche in ordine al rispetto delle prescrizioni del presente atto.

Articolo 12

Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le attività oggetto del presente Contratto nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto nonché di quelle che verranno stabilite nei relativi Buoni di Acquisto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere, eventualmente, impartite dalla Committente, nonché a dare al Responsabile Tecnico del Contratto, a mezzo pec o fax, immediata comunicazione di ogni circostanza che possa avere influenza sull'esecuzione dei Buoni di Acquisto, entro 24 ore dal verificarsi della stessa.

L'Appaltatore si obbliga a utilizzare il personale nella piena osservanza delle norme di legge e dei contratti collettivi applicabili, anche con riguardo alla retribuzione e al tempestivo e corretto versamento dei contributi sociali dovuti, in conformità alle clausole riportate nel seguito.

La Committente rimane estranea a tutti i rapporti intercorrenti tra l'Appaltatore ed il personale o gli altri soggetti da esso incaricati a qualsiasi titolo dello svolgimento delle attività di cui al presente Contratto, restando espressamente esclusa la sussistenza di qualsiasi rapporto di subordinazione e/o lavoro dipendente e/o autonomo con la Committente.

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile dell'ottemperanza a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni contrattuali, legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, previdenza sociale, assicurazione e tutela della salute sul lavoro, assumendosi comunque, in via esclusiva, nei rapporti interni con la Committente, i relativi compiti, oneri e responsabilità.

L'Appaltatore si obbliga sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Committente da pretese, azioni, o ragioni di qualunque natura comunque connesse, dipendenti o relative all'attività prestata in esecuzione del presente Contratto eventualmente avanzate dai propri dipendenti, collaboratori, soggetti incaricati dello svolgimento delle prestazioni e/o comunque da terzi, con l'obbligo di intervenire a tale fine nei relativi giudizi.

Articolo 13

Prescrizioni a tutela dei lavoratori

La Contraente è tenuta, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi, ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e collaboratori derivanti dalle norme vigenti in materia di previdenza e disciplina antinfortunistica, di igiene del lavoro, di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, di previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, per la tubercolosi ed altre malattie professionali, e di ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire nel corso dell'esecuzione del contratto, per la tutela materiale e morale dei lavoratori.

La Contraente è tenuta altresì ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori occupati nell'esecuzione del contratto - e se cooperative anche nei confronti dei soci - condizioni normative e retributive in linea con la vigente legislazione, anche sotto il profilo fiscale e previdenziale, e comunque non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro e dai Contratti integrativi territoriali e le tariffe applicabili alla data di stipula del presente contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

A tal fine, la Contraente si obbliga a consegnare, previa richiesta della Committente e fino a due anni successivi alla data della cessazione del Contratto:

- copia del documento unico di regolarità contributiva (Modello DURC) o dichiarazione sostitutiva.

La Contraente dovrà in ogni momento, a semplice richiesta della Committente, dimostrare di aver provveduto a quanto sopra, presentando la relativa documentazione.

Il pagamento del corrispettivo da parte della Committente è subordinato alla presentazione da parte della Contraente di tutta la documentazione richiesta nel presente articolo.

Le risorse occupate nella esecuzione del presente contratto opereranno sotto la diretta, completa, unica responsabilità, direzione, sorveglianza della Contraente, con autonomia e con organizzazione d'impresa a proprio rischio.

La Contraente si accolla pertanto espressamente, in via piena ed esclusiva, per effetto della gestione a proprio rischio, ogni responsabilità inerente ad eventuali violazioni delle norme e dei predetti obblighi da parte propria e/o dei propri dipendenti e/o dei propri collaboratori e/o dei terzi ausiliari e/o loro dipendenti, così come pure si accolla qualsiasi responsabilità, anche sul piano economico, nascente/correlato all'eventuale accertamento da parte delle Autorità competenti e/o della Magistratura di utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare prevista dalla legislazione applicabile, tenendo la Committente indenne da:

- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta eventualmente contestata in relazione a tali violazioni;
- qualsiasi responsabilità diretta e/o indiretta - ivi inclusa quella dell'art. 2049 del Cod. Civ. - eventualmente contestata in relazione a qualsivoglia incidente/danneggiamento a cose o persone che possa verificarsi durante l'espletamento del presente accordo.

La Contraente si obbliga pertanto a risarcire la Committente per qualsiasi danno eventualmente patito al riguardo, ivi inclusa qualsiasi conseguenza economica a carico della stessa scaturente dalle violazioni degli obblighi e delle normative in materia indicati nei precedenti capoversi, da eventuali accertamenti da parte dell'Autorità competenti/Magistratura per utilizzo illegittimo di tipologie contrattuali atipiche/flessibili/di lavoro autonomo/parasubordinato da parte della Contraente e di intermediazione fraudolenta/somministrazione irregolare, comprendendosi tra queste eventuali spese di contenzioso giudiziale e amministrativo, fatta comunque salva l'azione di regresso nell'ipotesi di cui all'art. 29, comma 2, d.lgs. 276/2003.

Articolo 14

Tutela dell'ambiente e della Sicurezza

In conformità con le politiche che la Committente intende perseguire in tema di tutela dell'ambiente, sicurezza dei lavoratori e, più in generale, in un'ottica di sviluppo sostenibile, l'Appaltatore si obbliga a rispettare le seguenti prescrizioni:

- 1) Conformarsi alle normative vigenti in materia ambientale e di sicurezza;
- 2) Promuovere l'adozione di criteri, regole e procedure atte a ridurre gli impatti sull'ambiente nelle differenti fasi della propria attività;
- 3) Rafforzare l'attività di controllo e miglioramento costante delle prestazioni relative all'ambiente e alla sicurezza;
- 4) Includere la tutela dell'ambiente e l'impegno per la sicurezza nei processi decisionali di lungo periodo;
- 5) Formare e sensibilizzare le risorse umane sulle tematiche ambientali e di sicurezza.

Articolo 15

Subappalto

Resta convenuto che eventuali subcontratti stipulati dalla Contraente al fine di adempiere alle obbligazioni previste dal presente Contratto dovranno essere soggetti ad autorizzazione scritta da parte della Committente.

Nel subcontratto dovranno espressamente essere indicati le attività da svolgere, la sede di esecuzione delle stesse ed il corrispettivo riconosciuto.

Le richieste di autorizzazione dovranno pervenire all'Ufficio Acquisti di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Tale autorizzazione, laddove concessa, non ridurrà la piena e complessiva responsabilità della Contraente per le obbligazioni assunte con l'accettazione del presente Contratto, rimanendo quest'ultima unica e sola responsabile nei confronti della Committente che è esonerata da qualsiasi pretesa del subcontraente o da richieste di danni che dovessero derivare a terzi dall'esecuzione delle attività del subcontraente.

Se durante l'esecuzione delle attività dovessero venire meno i presupposti che hanno portato al rilascio dell'autorizzazione e comunque la Committente accertasse l'inadeguatezza delle prestazioni rese dal subcontraente, al ricevimento della relativa comunicazione scritta la Contraente dovrà prendere immediate misure per la sospensione del subcontraente dalle attività.

Il venir meno di tale subcontratto non darà alcun diritto alla Contraente di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite ovvero la proroga della data fissata per l'ultimazione delle prestazioni.

La richiesta di autorizzazione per il subcontratto dovrà essere inoltrata al Responsabile Tecnico del Contratto con sufficiente anticipo (almeno una settimana) e ad essa dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- CCIAA della subcontraente;
- Subcontratto;
- DURC della subcontraente.

Articolo 16

Verifica di conformità e garanzia

Il personale dell'ufficio competente della Committente si riserva il diritto di effettuare la verifica di quanto fornito per riscontrarne la rispondenza con quanto richiesto, nelle modalità indicate nel Capitolato Tecnico.

La Contraente garantisce quanto oggetto del presente Contratto, contro difetti imputabili al materiale o al montaggio, per un periodo di 24 mesi dalla data di superamento positivo della verifica di conformità.

In ottemperanza alla suddetta garanzia, la Contraente provvederà a rimettere in efficienza con immediatezza ed a titolo completamente gratuito le parti difettose, ovvero provvederà alla loro completa sostituzione, salvo il caso di accertato cattivo impiego da parte della Committente.

In caso di interventi di riparazione di guasti durante il periodo di garanzia, quest'ultimo sarà prolungato per le sole parti sostituite.

Tutti i costi di trasporto e di assicurazione saranno a carico della Contraente.

L'intervento in garanzia dovrà essere richiesto alla Contraente per iscritto, non appena il guasto si manifesti. Qualora la Contraente non dovesse intervenire con immediatezza a rimuovere i difetti, la Committente, previo avviso a mezzo Raccomandata A.R. o PEC, sarà autorizzata a provvedere direttamente con diritto di rivalsa sulla Contraente.

Articolo 17

Garanzia definitiva

La Contraente, a garanzia delle obbligazioni assunte con il presente Contratto e degli impegni comunque previsti negli allegati al medesimo, ha prestato, con le modalità indicate nei documenti della procedura concorsuale, apposita garanzia cauzionale mediante Polizza fidejussoria n., emessa in data .../.../..... dalla compagnia, con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto.

La garanzia così prestata copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento, da parte dell'Appaltatore, delle obbligazioni previste dal Contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, o non esatto adempimento, delle obbligazioni stesse, comprese quelle a fronte delle quali è prevista l'applicazione di penali.

Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per tale deposito.

Pertanto resta espressamente inteso che la Committente, fermo restando quanto previsto dal recedente art. 10 "PENALI", avrà la facoltà di rivalersi sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle penali stesse.

Articolo 18

Coperture assicurative

La Contraente deve disporre, a copertura di eventuali danni arrecati a terzi, e presentare **in copia al Responsabile Tecnico del Contratto** entro 15 giorni dall'accettazione del presente Contratto e comunque prima dell'inizio della fornitura, apposita polizza assicurativa RCT/O, esplicitando nel novero dei terzi la Committente, con un massimale

unico per sinistro e per anno non inferiore ad Euro 5.000.000,00; suddetta copia deve essere comprensiva di frontespizio, condizioni generali, particolari, speciali ed esclusioni.

In caso di mancata prestazione della polizza nel termine predetto la Committente, ai sensi dell'art. 1456 CC, avrà la facoltà di risolvere il presente Contratto e, in tal caso, la Contraente sarà tenuta al rimborso di tutte le spese che occorreranno per procedere al nuovo affidamento oltre al risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Articolo 19

Regolarità contributiva – DURC e regolarità fiscale

La regolarità contributiva della Contraente è stata attestata, prima della sottoscrizione del presente atto, dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare e in corso di validità.

La regolarità contributiva della Contraente potrà, inoltre, essere verificata mediante DURC in corso di validità in occasione del pagamento di ciascun acconto del corrispettivo, della verifica di conformità e del pagamento del saldo finale, conformemente a quanto previsto dalla vigente normativa in materia, pena la sospensione dei pagamenti medesimi.

In caso di solidarietà passiva della Committente, quanto eventualmente versato da quest'ultima a prestatori di lavoro della Contraente o del sub contraente in dipendenza dell'esecuzione del Contratto sarà oggetto di ripetizione da parte della Committente medesima nei confronti della Contraente, maggiorato degli interessi legali.

La Committente avrà facoltà di sospendere i pagamenti e sarà liberata dal versare alla Contraente gli importi corrispondenti alla somma pagata dalla Committente stessa.

Articolo 20

Fatturazione e Pagamenti

La Contraente emetterà fattura in seguito al completamento delle forniture previste nei Buoni di Acquisto, che dovranno essere allegati in copia alla stessa.

I pagamenti verranno effettuati, previo assolvimento degli adempimenti e delle verifiche dovute per legge, entro 60 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della fattura.

Resta inteso che non sarà riconosciuto alla contraente alcun importo a titolo di interessi legali e/o moratori per il tempo intercorrente tra la richiesta di emissione della fattura sulla base delle specifiche indicazioni del RT e la trasmissione della stessa della medesima alla Committente.

Le fatture dovranno essere emesse in forma elettronica utilizzando il codice destinatario: 0000000 (sette zeri).

Alle operazioni soggette ad IVA effettuate nei confronti della Committente è applicato, ove attuabile, il regime della scissione dei pagamenti dell'IVA, c.d. "split payment", ai sensi dell'art. 17-ter, comma 1-bis del DPR 633/72 che, fermo quanto esplicitato in premessa, ha esclusiva valenza ai fini fiscali.

È inoltre richiesta la compilazione obbligatoria del seguente campo del tracciato XLM, così come attualmente definito dall'Agenzia delle Entrate:

/ Campo 2.1.3.2. in cui inserire il numero del Contratto /

/ Campo 2.1.2.2. in cui inserire il numero del Buono di acquisto /

Il numero del Buono di acquisto dovrà essere indicato anche sui documenti di trasporto, ove previsti.

La Contraente potrà emettere le fatture esclusivamente alla fine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, se non diversamente indicato.

I pagamenti, le cui condizioni sono riportate nella prima pagina del presente Contratto, saranno effettuati dalla Committente esclusivamente a mezzo bonifico bancario su Istituto e Conto precedentemente comunicati dalla Contraente, previa restituzione della copia del Contratto firmata per accettazione ed a seguito di rilascio del beneplacito da parte dell'Unità competente della Committente.

L'eventuale sostituzione della banca di appoggio con altra banca dovrà essere ufficialmente comunicata a Essediesse – Società di servizi S.p.A. - Via A. Bergamini n. 50, SCB/CFR (Ufficio Fornitori).

La Committente si riserva la facoltà di respingere le fatture non pervenute in modalità elettronica.

Le Parti si danno atto che la Committente, e per essa Essediesse S.p.A., potrà a suo insindacabile giudizio comunicare l'avvenuto pagamento delle fatture anche via e-mail all'indirizzo precedentemente comunicato dalla Contraente.

I pagamenti delle prestazioni dedotte in contratto da parte della Contraente sono vincolate alla presentazione di un DURC regolare.

Articolo 21

Cessione del credito o del Contratto

Eventuali cessioni di crediti derivanti dal presente AQ sono regolate dall'art. 1264 del codice civile ed avranno efficacia solo previa notifica per iscritto a mezzo PEC da parte della Contraente al Responsabile Tecnico del Contratto, ed in assenza di qualsivoglia impedimento giuridico-legale.

Resta ferma la responsabilità della Contraente nei confronti della Committente per la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

Il presente Contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Articolo 22

Comunicazioni e domicilio

Il domicilio legale delle parti come riportato in epigrafe potrà essere modificato solo mediante comunicazione scritta. Per gli effetti del presente Contratto, le comunicazioni della Committente si intendono conosciute dalla Contraente al momento del loro ricevimento da parte del suo rappresentante di cui al successivo articolo 7 "REFERENTE TECNICO E RESPONSABILE TECNICO DEL CONTRATTO" ovvero alla data di ricezione del documento stesso al domicilio legale della Contraente.

La lingua ufficiale del Contratto tra il Committente e la Contraente è l'italiano.

Le comunicazioni tra il Responsabile Tecnico del Contratto e la Contraente, i suoi rappresentanti, i suoi tecnici e i subappaltatori dovranno essere effettuate esclusivamente in lingua italiana.

Articolo 23

Informativa per la gestione dei dati relativi al contratto

Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy (art.13 del Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR) le parti del presente Contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti ed inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati, al fine esclusivo di gestire i reciproci rapporti contrattuali i cui adempimenti amministrativi - compresa, in particolare, la liquidazione effettuata delle eventuali fatture presso gli istituti bancari segnalati - sono curati, per conto di Autostrade per l'Italia S.p.A. da EsseDiEsse S.p.A. nominata Responsabile del trattamento, ai sensi dell'art. 28 della suddetta normativa.

Le parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) del GDPR ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio. Le parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

Resta espressamente inteso che ciascuna parte dichiara di aver preso visione di quanto sopra esposto.

Titolari del trattamento ai fini del presente atto sono:

. Autostrade per l'Italia S.p.A., così come costituita in testa al presente atto, e Data Owner del trattamento è..... quale Responsabile della Direzione/Funzione/Struttura(da indicare il/i soggetto/i nominato/i Data Owner del trattamento dei dati oggetto del contratto) della stessa Società.

Il Data Protection Officer di Autostrade per l'Italia S.p.A., ai sensi degli artt. 37, 38 e 39 GDPR, è contattabile all'indirizzo PEC: dpo@pec.autostrade.it, al fine dell'esercizio dei diritti connessi al trattamento dei dati personali.

. Il Contraente

Articolo 24

Manleva

La Contraente garantisce, che la produzione, l'uso e la commercializzazione dei Prodotti da lui forniti non comportano violazione di diritti di terzi, inclusi diritti di proprietà industriale e intellettuale, sia in Italia che all'estero.

Conseguentemente il Fornitore si impegna a tenere sollevata ed indenne Autostrade per l'Italia, anche da azioni suscettibili di interdire parzialmente e/o totalmente l'uso e/o la commercializzazione dei Prodotti, da ogni e qualsiasi pretesa che fosse a lei rivolta, in sede stragiudiziale e giudiziale, qualora tale azione si fondi sulla pretesa che il Prodotto da lui fornito, o sue singole componenti, violino in Italia o all'estero diritti di proprietà industriale e intellettuale, inclusi diritti di brevetto e diritti d'autore, o qualsiasi altro diritto di terzi.

Al verificarsi di tali eventi, il Fornitore sosterrà ogni onere di difesa contro qualsiasi azione legale (giudiziale o stragiudiziale) promossa da terzi nei confronti di Autostrade per l'Italia e pagherà le somme eventualmente dovute a titolo di risarcimento danni e spese giudiziali in seguito a sentenza esecutiva di condanna, purché:

- a) tali violazioni siano basate in tutto o in parte sul Prodotto consegnato dal Fornitore ad Autostrade per l'Italia;
- b) Autostrade per l'Italia avvisi tempestivamente il Fornitore della contestazione ricevuta e lasci al Fornitore l'esercizio e la gestione di ogni relativa lite e/o azione giudiziale e/o stragiudiziale.

Nel caso in cui la violazione sia solo in parte basata sul Prodotto consegnato, la responsabilità del Fornitore sarà limitata alla violazione relativa al Prodotto consegnato.

Fermo restando quanto precede, il Fornitore non potrà essere ritenuto responsabile e non sarà tenuto a mantenere indenne Autostrade per l'Italia nel caso in cui la rivendicazione si basi su:

- 1) modifiche e/o integrazioni hardware e/o software sul Prodotto consegnato effettuate da Autostrade per l'Italia o dal Fornitore su codici forniti e/o su richieste e/o istruzioni ricevute da Autostrade per l'Italia;
- 2) una violazione di brevetti, diritti d'autore (copyright) o altri diritti di proprietà industriale ed intellettuale o segreti di terzi connessa all'uso di software che Autostrada per l'Italia ha ricevuto da terze parti e che ha provveduto a modificare e/o integrare nel Prodotto consegnato direttamente o tramite la collaborazione del Fornitore;
- 3) una violazione relativa all'architettura di rete;
- 4) altri fatti imputabili in via esclusiva ad Autostrade per l'Italia;
- 5) altri fatti non imputabili al Fornitore.

Articolo 25

Risoluzione del contratto – Clausola risolutiva espressa

La Committente può risolvere il presente Contratto per grave inadempimento dell'OE, senza obbligo di alcuna ulteriore motivazione, senza necessità di messa in mora, diffida o altro adempimento, qualora non siano rispettati gli obblighi previsti dal presente Contratto in capo all'Appaltatore, anche con riferimento agli impegni assunti dallo stesso in sede di offerta.

In particolare, la Committente ha facoltà di risolvere il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile:

- laddove l'importo complessivo delle penali di cui all'art. 9 "Penali" del Capitolato Tecnico, applicate nell'ambito dei diversi Buono di Acquisto, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore netto del presente Contratto;
- qualora le penali di cui all'art. 9 "Penali" del Capitolato Tecnico siano applicate anche se non concorre il raggiungimento del valore del 10% (dieci per cento) del Contratto, quando il numero di Buoni di Acquisto attivati superi i 10;
- in caso di sospensione arbitraria del servizio;
- in caso di mancato adempimento degli oneri e obblighi normativi, riportati nel presente atto, nel Capitolato Tecnico e nei vari allegati;

- in caso di mancata o ritardata esecuzione di una qualsiasi prestazione oggetto di un Buono di Acquisto per negligenza dell'OE, secondo quanto previsto all'art. 9 "Penali" del Capitolato Tecnico;

In caso di risoluzione del Contratto, la Committente si riserva di consentire l'ultimazione delle prestazioni ancora in essere in virtù dei BA precedentemente trasmessi ovvero di procedere anche alla risoluzione dei predetti BA già emessi. Sono dovuti dall'Appaltatore i danni subiti dalla Committente in seguito alla risoluzione del Contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento delle forniture affidato a terzi, nonché gli eventuali importi di penali che l'Appaltatore dovrà riconoscere alla Committente per il mancato adempimento delle prestazioni. Per il risarcimento di tali danni la Committente può trattenere la somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione delle forniture già eseguite sui BA risolti o su altri BA in corso di esecuzione o ancora da affidare, nonché rivalersi sulla cauzione definitiva.

Costituisce, altresì, motivo di risoluzione ai sensi dell'art.1456 c.c., previa dichiarazione della Committente di volersene avvalere da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata a/r o a mezzo PEC, l'inadempimento degli obblighi previsti a carico dell'Appaltatore ai sensi dei seguenti articoli: Articolo "Obblighi dell'Appaltatore", Articolo "Modalità di esecuzione delle prestazioni contrattuali", Articolo "Cessione del credito o del Contratto", Articolo "Sicurezza Sul Lavoro", Articolo "Prescrizioni a Tutela dei Lavoratori", Articolo "Tutela dell'Ambiente e della Sicurezza", Articolo "Garanzia definitiva", Articolo "Coperture assicurative", Articolo "Subappalto", Articolo "Codice Etico; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Policy Anticorruzione".

In tutti i casi di risoluzione ai sensi del presente articolo, l'Appaltatore avrà diritto esclusivamente al pagamento delle attività eseguite ed accettate sino alla data di risoluzione del singolo BA o del presente Contratto.

Nei casi di risoluzione del Contratto, ovvero di recesso, la Committente interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria ed ai quali non è stata aggiudicata alcuna quota parte dell'importo a base d'asta, al fine di stipulare un nuovo Contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento della fornitura. La Committente si riserva la facoltà di chiedere all'O.E. entrante una nuova quotazione economica, uguale o migliorativa rispetto a quella proposta dall'O.E. uscente, e di valutarne la congruità, nonché di valutare il rispetto delle caratteristiche offerte in sede di offerta tecnica.

Articolo 26

Recesso

La Committente ai sensi dell'art. 1373 c.c. ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto di appalto secondo le modalità di seguito precisate.

La Committente può recedere in qualunque momento dal presente Contratto, previa comunicazione scritta da inviare all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20 giorni naturali e consecutivi antecedenti la data di efficacia del recesso stesso, mediante raccomandata a.r. o posta elettronica certificata. In tal caso, il Contraente avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni realizzate ed accettate, oltre al mancato utile predeterminato nella misura percentuale del 10% calcolato sull'importo del contratto non eseguito.

L'Appaltatore rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso, indennizzo e/o rimborso spese.

Articolo 27

Esecuzione in danno

Qualora la Contraente ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del presente contratto secondo le modalità ed entro i termini previsti nella documentazione contrattuale, il Committente potrà, direttamente o tramite altra impresa, effettuare l'esecuzione parziale o totale di quanto non eseguito dalla Contraente stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Committente.

La Contraente dovrà garantire l'accesso al Committente o all'impresa dallo stesso designata per le necessarie attività. Per la rifusione dei costi sostenuti, il Committente avrà facoltà di rivalersi mediante trattenute sugli eventuali crediti della Contraente ovvero in mancanza sul deposito cauzionale che dovrà in tal caso essere immediatamente reintegrato, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti e subendi in favore della Committente.

Articolo 28

Risarcimento Danni – Indennizzi

Le spese sostenute per le riparazioni o ripristino di danni causati dalla Contraente o da terzi per conto dello stesso, dovranno essere risarciti dallo stesso alla Committente. Tali danni saranno addebitati in compensazione alla Committente rispetto ai pagamenti alla stessa eventualmente dovuti in ragione dell'appalto, alle condizioni richieste per il ripristino delle opere danneggiate: la compensazione avverrà in riferimento a tutte le somme dovute a qualsiasi titolo in riferimento al presente appalto.

Nel caso in cui gli importi relativi ad indennizzi o risarcimenti spettanti alla Committente superino gli importi in compensazione, la Contraente si obbliga al pagamento degli stessi senza eccezioni di sorta.

Le parti stabiliscono che rientrano tra i danni oggetto di risarcimento anche le ipotesi di inadempimento contrattuale per colpa lieve, in riferimento ai danni diretti e indiretti subiti dalla Committente e causalmente connessi con l'inadempimento dello stesso Contraente.

Articolo 29

Sicurezza sul lavoro

L'attività prevista dal presente contratto non comporta alcuna interazione tra Committente e Contraente; non richiede quindi la redazione di un DUVRI né genera costi dovuti ad interferenze.

La Contraente è tenuta altresì a rispettare scrupolosamente ogni norma vigente o che verrà emanata in materia di prevenzione degli infortuni, di igiene e di sicurezza degli ambienti di lavoro ed in particolare, in via esemplificativa e non esaustiva, il D.lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 30

Rapporti con la Pubblica Amministrazione per mezzo di Soggetti Terzi

La Contraente attesta con la sottoscrizione del presente contratto la non sussistenza di conflitti di interesse ovvero di cause ostative allo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto quali, eventuali condizioni interdittive di cui al D.lgs. 231/01 (inter alia, art. 9, co. 2, art. 13 e 14 etc.).

Articolo 31

Codice Etico; Modello Di Organizzazione, Gestione E Controllo Policy Anticorruzione

La Contraente si impegna a rispettare le norme e i principi stabiliti nei seguenti documenti adottati da Autostrade per l'Italia: I) Codice Etico di Gruppo); II) Parte Generale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (pubblicato sul sito di Autostrade per l'Italia); III) Policy Anticorruzione del (pubblicata sul sito di Autostrade per l'Italia). Nei documenti sopracitati sono definiti i valori ai quali la Società si ispira nel raggiungimento dei propri obiettivi, anche ai fini della prevenzione dei reati previsti dal D.lgs. n. 231/2001 e s.m.i. e di ulteriori condotte prodromiche alla realizzazione di fattispecie corruttive. La Contraente è inoltre tenuta a fornire puntuale informativa circa eventuali variazioni intervenute nel corso del rapporto rispetto alle informazioni/autodichiarazioni richieste dalla Società ai fini anticorruzione e rilasciate anteriormente alla sottoscrizione del contratto. L'inosservanza dei principi stabiliti nei suddetti documenti per espressa pattuizione tra le parti costituirà inadempimento contrattuale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., che potrà comportare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione e della maggiore o minore esposizione al rischio di Autostrade per l'Italia.

Articolo 32

Non Esclusiva

Il presente atto non ha carattere di esclusiva, pertanto la Committente si riserva la più ampia facoltà di acquistare i servizi oggetto del presente Contratto anche da altri fornitori, senza che per ciò sia dovuto all'Contraente alcunché oltre a quanto previsto nel Contratto stesso.

Articolo 33

Impegno di Riservatezza

La Contraente si impegna a non rivelare a terzi e a non utilizzare in alcun modo, per motivi che non siano attinenti all'esecuzione del contratto, le informazioni tecniche relative a procedimenti, disegni, progetti, elaborati, attrezzature, apparecchi, macchine, ecc. che vengano messi a sua disposizione dal Committente o di cui la Contraente venga comunque a conoscenza durante l'esecuzione del contratto.

L'obbligo di segretezza è vincolante per la Contraente per tutta la durata dell'esecuzione del contratto e si estende anche oltre la sua conclusione fino al momento in cui le informazioni delle quali la Contraente è venuto a conoscenza siano divenute di dominio pubblico.

La Contraente è responsabile nei confronti del Committente per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, dei propri subappaltatori e degli ausiliari e dipendenti di questi ultimi, nonché delle imprese ausiliarie degli obblighi di segretezza di cui al presente articolo.

In caso di inosservanza dell'obbligo di segretezza la Contraente è tenuto a risarcire al Committente tutti i danni che a quest'ultimo dovessero derivare.

È fatto divieto alla Contraente, salvo autorizzazione scritta del Committente, di fare o di autorizzare terzi a fare pubblicazioni sulle opere che la Contraente medesimo deve eseguire o avrà compiute.

È, inoltre, fatto divieto alla Contraente di pubblicare o di far pubblicare da terzi disegni di tipi, schemi, profili o planimetrie che appartengano al Committente senza prima aver ottenuto il suo benestare scritto, nonché di comunicare o mostrare a terzi disegni e tipi del Committente, fatta eccezione per le necessità derivanti dall'esecuzione dei Lavori assunti.

Articolo 34

Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di aver ricevuto tutte le informazioni relative all'espletamento delle prestazioni oggetto di affidamento.

In conseguenza di ciò l'Appaltatore non potrà richiedere, ad alcun titolo, pagamenti addizionali, né essere esonerato da alcuno degli obblighi di cui al presente atto adducendo a motivo la mancanza o l'inadeguatezza delle informazioni o l'errata interpretazione delle stesse relativamente alle specifiche tecniche ed organizzative delle prestazioni oggetto di affidamento e ad ogni altro elemento relativo all'affidamento stesso.

Fermo restando l'obbligo per l'Appaltatore di stipulare idonee polizze assicurative di cui alle clausole del presente contratto, l'Appaltatore medesimo è l'unico ed esclusivo responsabile dei danni di qualsiasi natura - materiali e immateriali - a persone o cose, a beni mobili e immobili, anche condotti in locazione derivanti e/o connessi all'esecuzione del presente Contratto, nonché a terzi.

L'Appaltatore è responsabile anche per i danni che dovessero essere causati da tutte le attività del personale di cui si avvale l'Appaltatore medesimo, a qualunque titolo, ivi incluso il personale di eventuali subappaltatori.

Articolo 35

Foro Competente

Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana.

Per tutte le controversie che insorgano fra le Parti, in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del presente Contratto o comunque a queste connesse sarà competente esclusivamente il Foro di Roma.

Resta espressamente inteso che, con l'accettazione del presente incarico, l'Contraente attesta che non sussistono situazioni di incompatibilità ai sensi degli artt. 10 e 17 del D.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (Testo Unico della Revisione

Legale), posto che la Società di revisione KPMG Spa svolge attività di revisione per la scrivente Società e le società del Gruppo.

Il presente atto è sottoscritto digitalmente dalle parti come sopra rappresentate attraverso il portale Acquisti HWTP all'interno della specifica sezione della gara di interesse.

Al fine di perfezionare il rapporto contrattuale, il Contraente, previa ricezione della comunicazione contenente le istruzioni di firma e trasmissione, dovrà scaricare dall'apposita sezione del Portale HWTP la proposta contrattuale e procedere secondo quanto indicato nella suddetta comunicazione.

Firmato digitalmente il presente atto, questo ed i relativi allegati dovranno esser caricati nell'apposita sezione della gara di interesse del Portale HWTP entro e non oltre 10 giorni dalla ricezione degli stessi.

La Contraente dichiara di conoscere ed approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti dell'art.1342 c.c., i seguenti articoli del presente contratto d'appalto: Importo del Contratto, Durata, Fatturazione e pagamenti, Prescrizioni a tutela dei lavoratori, Tutela dell'ambiente e della sicurezza, Obblighi dell'appaltatore, Sicurezza sul lavoro, Subappalto, Verifica di conformità e garanzia, Manleva, Risoluzione del contratto – clausola risolutiva espressa, Recesso, Esecuzione in danno, Risarcimento danni – indennizzi, Foro competente.

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.